

N. 2062

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO e LIUZZI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2015 Disposizioni in materia di elezione diretta del sindaco e del consiglio della città metropolitana

Onorevoli Senatori. – La città metropolitana dal 1º gennaio 2015 è il nuovo ente territoriale di area vasta che ha preso il posto della provincia nelle grandi aree urbane. La legge 7 aprile 2014, n. 56, assegna al sindaco del comune capoluogo l'incarico di sindaco metropolitano, al posto del presidente della provincia, supportato da un consiglio metropolitano eletto con un sistema di secondo livello, aggravato dal voto ponderale che danneggia la rappresentanza dei piccoli comuni e che coinvolge un ristrettissimo numero di elettori, circa l'uno per mille della popolazione.

Nell'autunno del 2014 si è svolta la prima elezione dei consigli metropolitani, che ha evidenziato una grave lesione alla sovranità popolare, alla quale hanno potuto partecipare solo i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni interessati. Gli elettori sono stati così estromessi da ogni decisione inerente l'ente territoriale metropolitano e sono stati espropriati dal diritto di voto.

La legge n. 56 del 2014, al comma 22 dell'articolo 1, ha previsto però la possibilità di ripristinare l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, al verificarsi di alcune condizioni dipendenti dal comune capoluogo e dalla città metropolitana, con un sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. Legge che ad oggi non è stata ancora approvata dal Parlamento e neppure si ha notizia di proposte di legge depositate alle Camere.

Allo scopo di sopperire a tale mancanza è stata definita la presente proposta di una legge elettorale per tutte le città metropolitane introducendo contemporaneamente una sostanziale modifica dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014. Naturalmente se il

Parlamento dovesse approvare una legge elettorale per le città metropolitane prima della discussione di questa proposta e in tempo utile per il prossimo turno elettorale della primavera 2016, dove saranno coinvolti i capoluoghi di alcune principali città metropolitane e dove si potrebbe verificare la possibilità di eleggere contestualmente il sindaco e consiglio metropolitano con il sindaco e i consigli comunali di queste città.

Al fine di rafforzare il legame con il territorio, il sistema elettorale proposto è un maggioritario molto semplice, a collegio unico per il sindaco, con collegi uninominali per i consiglieri. Il secondo turno per il sindaco e per i consiglieri nel singoli collegi è previsto sempre se la partecipazione elettorale al primo turno è al di sotto della soglia del 50 per cento. Nei collegi si procede al secondo turno anche quando nessun candidato consigliere ottiene al primo turno la maggioranza assoluta dei votanti. Al secondo turno per l'elezione del sindaco e dei consiglieri partecipano i primi tre candidati. L'elettore ha quindi a disposizione due schede elettorali differenti: una per il sindaco, uguale per tutta la città metropolitana, e l'altra per il consiglio.

Questa proposta di sistema elettorale rafforza il ruolo istituzionale dell'ente metropolitano, con un sindaco metropolitano dotato di investitura popolare ed un consiglio metropolitano espressione dei territori che gode di un'ampia autonomia, non essendo la sua elezione vincolata a quella del sindaco metropolitano.

Non sono ammesse le candidature plurime dei candidati consiglieri. La parità di genere è richiesta ai candidati che condividono un identico simbolo elettorale.

Le elezioni sono indette dal sindaco uscente, con un congruo tempo di anticipo, almeno novanta giorni; un arco temporale necessario per consentire alla società civile e alle forze politiche di propone le candidature e procedere alla raccolta delle adesioni. In questo modo si ha anche un periodo di tempo congruo per la risoluzione di eventuali contenziosi e consentire un regolare svolgimento della campagna elettorale, base di qualsiasi sistema democratico rappresentativo.

Le principali caratteristiche di questa proposta sono le seguenti:

- l'utilizzo del sistema maggioritario per l'elezione del sindaco;
- l'elezione del sindaco e dei consiglieri è a turno unico, se vota almeno il 50 per cento degli elettori, altrimenti si procede al secondo turno tra i primi tre candidati sindaci o candidati consiglieri di collegio;
- l'utilizzo dei collegi uninominali per l'elezione dei consiglieri, con sistema maggioritario;
- l'elettore vota su due schede distinte, una per i candidati sindaco l'altra per i consiglieri;

- un quinto dei seggi è riservato a garanzia di una rappresentanza plurale, e delle minoranze;
- la parità di genere tra i candidati con identico simbolo;
- le candidature sono sottoscritte dagli elettori anche con l'utilizzo di modalità telematiche;
- l'estensione del periodo di preparazione alle elezioni a novanta giorni prima del voto;
- nell'elettorato passivo e attivo sono ricompresi anche i cittadini di altri Paesi dell'Unione europea residenti in un comune della città metropolitana;
- il principio della trasparenza nelle candidature, con obbligo di documentare la posizione giudiziaria di ogni candidato e i programmi amministrativi;
- le dichiarazioni e la documentazione inerente le candidature sono pubblicate e conservate sul sito *internet* della città metropolitana unitamente alla continua rendicontazione dell'attività amministrativa dell'eletto.

Il presente disegno di legge abroga ogni riferimento contenuto nella legge n. 54 del 2014 all'elezione del sindaco e del consiglio delle città metropolitane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano)

1. Gli elettori dei comuni della città metropolitana eleggono a suffragio universale e diretto il sindaco metropolitano con sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano. Ogni elettore riceve una scheda elettorale riportante esclusivamente i nominativi dei candidati sindaci affiancati dal rispettivo contrassegno. È proclamato eletto il candidato sindaco che riporta la maggioranza dei voti espressi. Si procede ad un secondo turno elettorale tra i primi tre candidati più votati se i votanti non raggiungono il 50 per cento degli elettori. È proclamato eletto al secondo turno il candidato sindaco che riporta la maggioranza dei voti espressi.

Art. 2.

(Elezione del consiglio metropolitano)

- 1. Il territorio della città metropolitana è suddiviso in un numero di collegi corrispondente ai quattro quinti, con arrotondamento per difetto, del totale dei consiglieri da eleggere. I collegi, di equivalente dimensione demografica, comprendono preferibilmente comuni e municipalità intere e sono deliberati dalla conferenza metropolitana a maggioranza qualificata dei tre quinti. In caso di inadempienza provvede il prefetto con proprio decreto. Ogni consigliere rappresenta l'intera città metropolitana.
- 2. Gli elettori di ogni collegio uninominale ricevono una seconda scheda elettorale, oltre quella di cui all'articolo 1, riportante

esclusivamente i nominativi dei candidati consiglieri con relativo contrassegno.

- 3. È eletto consigliere al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi nel collegio. Ove nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, ovvero abbia votato meno del 50 per cento degli aventi diritto nel collegio, si procede a un secondo turno di votazione tra i tre candidati più votati al primo turno. L'ufficio elettorale determina i collegi rinviati al secondo turno e i candidati ammessi. È proclamato eletto al secondo turno il candidato consigliere che riporta la maggioranza dei voti espressi.
- 4. Un quinto dei seggi è assegnato ai candidati non eletti, in base alla graduatoria decrescente delle percentuali di voti sui votanti riportate nei rispettivi collegi al primo turno.

Art. 3.

(Indizione delle elezioni)

1. Il sindaco metropolitano indice le elezioni novanta giorni prima del voto, con decreto pubblicato all'albo pretorio della città metropolitana e dei comuni interessati unitamente all'elenco dei collegi uninominali, fissando la data dell'eventuale secondo turno.

Art. 4.

(Candidature)

- 1. Sono candidabili a sindaco e consigliere metropolitano tutti gli elettori italiani. La candidatura a sindaco metropolitano è sottoscritta da un numero di elettori compreso tra mille e duemila, residenti in tutti i collegi uninominali della città metropolitana.
- 2. La candidatura a consigliere metropolitano è sottoscritta da un numero di elettori del collegio compresa tra duecento e duecentocinquanta. Le sottoscrizioni sono auten-

ticate secondo le modalità previste per le elezioni comunali dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, anche dal sindaco metropolitano o da un suo delegato e dai consiglieri metropolitani. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica tramite posta certificata.

3. Tutte le candidature sono pubblicate sia all'albo pretorio che nell'apposita sezione del sito *internet* della città metropolitana, unitamente alla documentazione prodotta. Anche gli atti dell'ufficio elettorale sono pubblicati nel medesimo sito *internet*.

Art. 5.

(Presentazione candidature)

- 1. Le candidature sono presentate al competente ufficio elettorale tra il 45° e il 44° giorno antecedente il voto allegando: il certificato del casellario giudiziale, la dichiarazione di non aver carichi giudiziari pendenti per reati che possano comportare incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità con la carica elettiva e di non essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, la dichiarazione di non essere candidato in altra città metropolitana o provincia, il programma amministravo che intende realizzare, il *curriculum vitae*, il simbolo identificativo da riportare nella scheda elettorale e le sottoscrizioni autenticate.
- 2. Per i ricorsi contro le ammissioni e le esclusioni si applica l'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 6.

(Verifica delle candidature. Parità di genere)

1. L'ufficio elettorale verifica le candidature entro due giorni dal termine previsto dall'articolo 5, comma 1, e compone la lista

dei candidati sindaco e le liste dei candidati per ogni collegio. Verifica inoltre tra quanti utilizzano il medesimo simbolo identificativo che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento, pena l'esclusione.

2. I candidati sindaci non possono candidarsi per l'elezione del consiglio metropolitano.

Art. 7.

(Rendicontazione e formazione degli eletti)

- 1. Il sindaco e i consiglieri metropolitani eletti rendicontano le spese sostenute per la campagna elettorale e l'attività amministrativa in un'apposita sezione del sito *internet* della città metropolitana.
- 2. I consiglieri eletti, per poter assumere incarichi specifici e deleghe dal sindaco metropolitano, devono dimostrare di avere competenze adeguate oppure aver frequentato appositi corsi di formazione inerenti il governo e la gestione degli enti, organizzati subito dopo il voto da enti certificati e convenzionati con la città metropolitana.

Art. 8.

(Disposizione di coordinamento e attuazione)

- 1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
- 2. Le modalità di attuazione della presente legge sono definite con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- 3. Le città metropolitane adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge e indicono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. I commi 19, 22 e da 24 a 39 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono abrogati, e, al comma 21 del medesimo articolo 1, il secondo periodo è soppresso.
- 5. Il sindaco e i consiglieri metropolitani sono equiparati agli organi del comune capoluogo rispettivamente per l'indennità di funzione e il gettone di presenza come determinati ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 9.

(Cittadini dell'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea residenti in un comune della città metropolitana possono partecipare al voto e candidarsi per il consiglio metropolitano con le modalità e le procedure previste per le elezioni comunali.

Art. 10.

(Copertura delle spese)

1. Gli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni e dalla città metropolitana per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni metropolitane sono interamente rimborsati dallo Stato.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.